CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1859

Commissione. Si dice che sarebbe meno costoso per gli aspiranti alla professione di procuratore di subire l'esame nelle città capoluogo di provincia, anzichè nelle città sedi di una Corte d'appello.

Credo che questa maggiore agevolezza non potrebbe ottenersi senza detrimento delle garanzie che si vogliono introdurre nella presente legge. L'esame deve essere dato da persone fornite non meno di teoriche che di pratiche cognizioni.

Riconosco che in molte città di provincia, presso molti tribunali, vi sono persone che tutte riuniscono le condizioni necessarie per l'ufficio di esaminatore; ma può pure accadere talvolta che in alcune città di provincia vi sia di esse difetto. Che se l'esame si stabilisce abbia luogo in una città in cui siede una Corte di appello, ben più difficilmente, anzi mai si avverera un simile inconveniente.

A questo motivo si aggiunga che il progetto da me propugnato offre la presunzione di maggiore imparzialità per parte degli esaminanti. Più lontani saranno essi dal luogo del domicilio dell'aspirante o dei suoi parenti, e maggiore sarà la presunzione che nessuna estranea influenza determini il loro voto.

Per queste considerazioni il Ministero crede che debba mantenersi la proposta da esso fatta ed accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi ha facoltà di parlare.

GARIBALDI. Aggiungo solo un'osservazione.

Io veramente non posso essere d'accordo col signor guardasigilli, che nei capoluoghi di provincia dove esistono tribunali, i quali giudicano della libertà e delle sostanze dei cittadini, non possano trovarsi elementi tali, che possano comporre una Commissione, la quale raggiunga lo scopo di questa legge.

Tante e tali sono altronde le garanzie che la legge che noi votiamo esige per colui che domanderà la piazza di procuratore, da non lasciarci tanto peritosi, ed attribuisce a questo esame una importanza maggiore di quella che avrà sostanzialmente.

Del resto, lo ripeto, io ho formolata la mia proposta colla condizione che fosse accettata dal Ministero; dal momento che esso non intende accettarla, io la ritiro, anche per non intralciare doppiamente la discussione.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Garibaldi non insiste...

GENINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENINA. Vorrei pregare il signor ministro di dare uno schiarimento.

Veggo qui che si deve dare un esame teorico-pratico a questi aspiranti procuratori. Gli elementi della capacità dei procuratori si possono ridurre a due ordini di idee, cioè allo studio del diritto ed alla pratica. In quanto allo studio del diritto, essi hanno già fatto i loro corsi all'Università, ed hanno subito gli esami, come porta l'alinea precedente. In quanto alla pratica, realmente non vi è veruna guarentigia di capacità, e

comprendo che vi debba essere un esame, nel quale essi debbano dare conto delle cognizioni acquistate. Ma, vedendo che si chiede un esame teorico-pratico, vorrei sapere se si debba dare questo esame di nuovo sopra tutti i Codici, ovvero se sia solamente un esame di pratica, nel quale si devono fare dei casi, i quali necessariamente comprendono qualche regola di diritto. E mi ha principalmente eccitato a fare questa osservazione ciò che è accaduto in quanto agli esami che si danno a quelli che vogliono entrare nella carriera giudiziaria, perchè questi esami versano sopra universum ius, sopra tutti i Codici e tutte le leggi, sebbene gli individui che li prendono abbiano già subìto gli esami su queste materie, ed abbiano già riportato il diploma della laurea.

Dunque io pregherei il signor ministro di volermi dare uno schiarimento, cioè che cosa intenda per questo esame teorico-pratico, perchè ciò servirà sicuramente alle idee che egli esporrà nel regolamento relativo a questo esame.

pre presta, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado soddisferò alla domanda che mi venne mossa dall'onorevole Genina. Io intendo per esame teorico-pratico un esame sulle materie intorno alle quali si è già subito un esame prima della pratica, ed un esame sulle nozioni che in seguito a questa si acquistarono e dalle quali risulti che l'aspirante sa applicare i principii di diritto da lui imparati. Simile disposizione trovasi in altre legislazioni per l'ammessione degli avvocati al patrocinio.

L'onorevole Genina sa che in alcuni paesi l'avvocato, dopo avere preso la laurea od essere stato licenziato in diritto, deve fare il tirccinio e quindi subire nuovamente un esame sulle materie di diritto e sulle questioni pratiche.

Oppone l'onorevole Genina essere ciò una inutile ripetizione, e dovere bastare, a chi abbia già preso un primo esame sul diritto, che il secondo venga meramente alla pratica limitato.

Io rispondo che importa, prima di ammettere un aspirante all'esercizio di una professione, di sapere se nell'intervallo trascorso tra l'epoca in cui subiva il primo esame e quella in cui compì la pratica, egli non abbia perdute quelle cognizioni teoriche da lui acquistate nel primo studio, o siasi invece limitato unicamente alla pratica. Quando la legge diffida l'aspirante che in capo ai quattro anni sarà obbligato a subire non solo un esame pratico, ma ancora uno teorico, egli non trascurerà interamente l'una parte, mentre si occupa dell'altra, per mantenersi così il necessario corredo di cognizioni.

Così si stabilì in altre legislazioni. E, giacchè l'onorevole Genina accennava ai giudici di mandamento, dirò che così stabilissi anche per coloro i quali si dedicano alla magistratura; i quali benchè laureati, quando subiscono l'esame di ammessione, debbono novellamente sostenerne uno teorico, onde sia accertato che, nel tempo in cui attendevano alla pratica, non neglessero tali studi, in cui anzi si perfezionarono. Confido